

# **PARMALAT S.P.A.**

**DOCUMENTO INFORMATIVO**

**RELATIVO**

**ALL'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO**

**DI AGGIUSTAMENTO DEL PREZZO DI ACQUISTO DI**

**LACTALIS AMERICAN GROUP, INC.**

Redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.

Giugno 2013

Il presente documento informativo è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Parmalat S.p.A. (Collecchio (Parma), Via delle Nazioni Unite n. 4) e sul sito *internet* di Parmalat S.p.A. ([www.parmalat.com](http://www.parmalat.com)).

# INDICE

<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>3</b>
<b>PREMESSA</b> .....	<b>9</b>
<b>1. AVVERTENZE</b> .....	<b>14</b>
1.1 RISCHI CONNESSI AI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE DERIVANTI DALL'OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA.....	14
1.2 PROCEDIMENTI IN CORSO.....	15
<b>2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE</b> .....	<b>16</b>
2.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE, MODALITÀ, TERMINI E CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE.....	16
2.2 INDICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE CON CUI L'OPERAZIONE È STATA POSTA IN ESSERE, DELLA NATURA DELLA CORRELAZIONE E DELLA NATURA E DELLA PORTATA DEGLI INTERESSI DI TALI PARTI NELL'OPERAZIONE.....	23
2.3 INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI ECONOMICHE E DELLA CONVENIENZA DELL'OPERAZIONE PER PARMALAT.....	24
2.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'OPERAZIONE E VALUTAZIONI CIRCA LA SUA CONGRUITÀ RISPETTO AI VALORI DI MERCATO DI OPERAZIONI SIMILARI.....	25
2.5 ILLUSTRAZIONE DEGLI EFFETTI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL'OPERAZIONE.....	30
2.6 INCIDENZA SUI COMPENSI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ E/O DI SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE IN CONSEGUENZA DELL'OPERAZIONE.....	31
2.7 EVENTUALI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, DIRETTORI GENERALI E DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ COINVOLTI NELL'OPERAZIONE.....	31
2.8 ITER DI APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE.....	34
2.9 SE LA RILEVANZA DELL'OPERAZIONE DERIVA DAL CUMULO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO PARTI CORRELATE, DI PIÙ OPERAZIONI COMPIUTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO CON UNA STESSA PARTE CORRELATA, O CON SOGGETTI CORRELATI SIA A QUEST'ULTIMA SIA ALLA SOCIETÀ, LE INFORMAZIONI INDICATE NEI PRECEDENTI PUNTI DEVONO ESSERE FORNITE CON RIFERIMENTO A TUTTE LE PREDETTE OPERAZIONI.....	36
<b>3. ALLEGATI</b> .....	<b>37</b>
3.1 ELENCO DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE LAG PUBBLICATI SUL SITO INTERNET DI PARMALAT (WWW.PARMALAT.COM).....	37
3.2 PARERE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN DATA 30 MAGGIO 2013.....	37

## DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini impiegati all'interno del presente documento informativo.

**"Acquirente" o "LAG Holding"**

LAG Holding Inc., con sede in Wilmington, Delaware (USA), 1209 Orange Street, numero d'identificazione 45-5524252, società interamente controllata da Parmalat, per il tramite di Parmalat Belgium, e dalla stessa Parmalat designata quale acquirente delle Azioni LAG ai sensi dell'art. 2.5 del Contratto di Compravendita.

**"Aggiustamento Prezzo"**

La procedura disciplinata dall'art. 2.3 del Contratto di Compravendita o, a seconda del contesto, l'importo di USD 130 milioni dovuto da BSA all'Acquirente a titolo di aggiustamento del prezzo delle Partecipazioni all'esito della suddetta procedura.

**"Acquisizione"**

L'acquisto delle Partecipazioni da parte di Parmalat, per il tramite di LAG Holding, Parmalat Belgium e Dalmata.

**"Azioni LAG"**

Le n. 10.000 azioni ordinarie (*Common Stock*), prive di valore nominale e le n. 1.400 azioni privilegiate di Serie A (*Series A Preferred Stock*), da nominali dollari USA 100.000 ciascuna, complessivamente rappresentanti l'intero capitale sociale di LAG.

**"BSA"**

B.S.A. S.A., con sede legale in 33 avenue du Maine – Tour Maine-Montparnasse, (75015) Parigi (Francia), iscritta presso il *Registre du Commerce et des Sociétés* di Parigi (Francia), numero d'identificazione 557 350 253 R.C.S. Paris.

**"BSA International"**

B.S.A. International S.A., con sede legale in Place du Champ de Mars 5 – boîte 20 (1050) Bruxelles (Belgio), iscritta presso il *Registre des Personnes Morales* di Bruxelles (Belgio), numero d'identificazione 443.205.173 RPM Bruxelles.

**“Closing”**

L'esecuzione dell'Acquisizione mediante il trasferimento delle Partecipazioni e il pagamento del Prezzo Provvisorio, previa contestuale stipulazione dei Contratti Commerciali.

**“Comitato Parti Correlate” o “Comitato”**

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Parmalat, composto, a far data dall'11 aprile 2013, dagli amministratori indipendenti Gabriella Chersicla (Presidente), Antonio Aristide Mastrangelo e Riccardo Zingales; prima di tale data il Comitato coincideva con il Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance.

**“Consob”**

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini, n. 3.

**“Contratti Commerciali”**

I seguenti contratti stipulati alla Data del Closing:

- (a) contratto di distribuzione tra LEA (società di recente costituzione interamente controllata da LAG) e BSA (*Distribution Agreement*), in forza del quale LEA ha acquisito il diritto di commercializzare, in via esclusiva e con facoltà di nominare *sub*-distributori, i prodotti del Gruppo Lactalis (escluso il Gruppo Parmalat) nel continente americano, per una durata di 20 anni, prorogabili per periodi di ulteriori 5 anni ciascuno.
- (b) contratto di licenza tra LAG e Egidio Galbani S.p.A. (*License Agreement*), in forza del quale LAG ha acquisito il diritto di utilizzare, in via esclusiva e con facoltà di *sub*-licenza, il marchio “Galbani”, per la produzione e vendita di prodotti lattiero-caseari nel continente americano, per una durata di 20 anni, prorogabili per periodi di ulteriori 5 anni ciascuno;

- (c) contratto di licenza tra LAG e BSA (*License Agreement*), in forza del quale LAG ha acquisito il diritto di utilizzare, in via esclusiva e con facoltà di *sub*-licenza, il marchio "Président", per la produzione e vendita di prodotti lattiero-caseari nel continente americano, per una durata di 20 anni, prorogabili per periodi di ulteriori 5 anni ciascuno;
- (d) contratto di sub-distribuzione tra LEA e Lactalis Brasile (*Sub-distribution Agreement*), in forza del quale LEA ha nominato Lactalis Brasile quale distributore esclusivo dei prodotti del Gruppo Lactalis (escluso il Gruppo Parmalat) in Brasile, in base a termini e condizioni sostanzialmente equivalenti a quelli del contratto di distribuzione di cui al precedente punto (a);
- (e) contratto di sub-distribuzione tra LEA e Lactalis Messico (*Sub-distribution Agreement*), in forza del quale LEA ha nominato Lactalis Messico quale distributore esclusivo dei prodotti del Gruppo Lactalis (escluso il Gruppo Parmalat) in Messico, in base a termini e condizioni sostanzialmente equivalenti a quelli del contratto di distribuzione di cui al precedente punto (a).

**"Contratto di Compravendita" o "Contratto"**

Il contratto di compravendita delle Partecipazioni (*Share Purchase Agreement*), sottoscritto in data 29 maggio 2012, tra Parmalat, in qualità di acquirente, BSA, BSA International e Groupe Lactalis, in qualità di venditori.

**"Contratto di Distribuzione" o "Distribution Agreement"**

Il contratto di distribuzione stipulato alla Data del Closing tra LEA e BSA meglio individuato nel punto (a) della definizione di Contratti Commerciali.

**"Dalmata"**

Dalmata S.p.A. con sede legale in Collecchio (PR), Via delle Nazioni Unite - Partita Iva

02023410349 - Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 01967970235 (REA 204775), società interamente controllata da Parmalat e dalla stessa designata quale acquirente delle partecipazioni rappresentanti lo 0,01% del capitale sociale di Lactalis Brasile e lo 0,02% del capitale sociale di Lactalis Messico, ai sensi dell'art. 2.5 del Contratto di Compravendita.

**"Data del Closing"**

Il 3 luglio 2012.

**"Documento Informativo"**

Il presente documento informativo.

**"Emittente", "Parmalat" o "Società"**

Parmalat S.p.A., con sede legale in Collecchio (Parma), Via delle Nazioni Unite n. 4, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Parma 04030970968.

**"Groupe Lactalis"**

Groupe Lactalis S.A., con sede legale in 10 rue Adolphe Beck, (53000) Laval (Francia), iscritta presso il *Registre du Commerce et des Sociétés* di Laval (Francia), numero d'identificazione 331 142 554 R.C.S. Laval.

**"Gruppo Lactalis"**

Il gruppo di società composto da BSA e dalle società da questa direttamente o indirettamente controllate.

**"Gruppo LAG"**

Il gruppo di società composto da LAG e dalle società da questa direttamente o indirettamente controllate, indicate nella Premessa del Documento Informativo.

**"Gruppo Parmalat"**

Parmalat e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

**"Lactalis Brasile"**

Lactalis do Brazil - Comercio, Importacao e Exportacao de Laticinios Ltda, con sede legale in 2012 Faria Lima, San Paolo (Brasile).

**"Lactalis Messico"**

Lactalis Alimentos Mexico Sociedad de Responsabilidad Limitada, con sede legale in Protasio Tagle 104 San Miguel Chapultepec 11850, Città del Messico (Messico).

<b>“LAG”</b>	Lactalis American Group, Inc., con sede principale in 2376 South Park avenue, Buffalo, NY 14220 (USA), numero d’identificazione (EIN) 39-1429105.
<b>“LEA”</b>	Lactalis Export Americas SAS, con sede legale in 16 Avenue Jean Jaurès – Immeuble Orix (94600) Choisy Le Roi (Francia), iscritta presso il <i>Registre du Commerce et des Sociétés</i> di Creteil (Francia), numero d’identificazione 751 701 756 R.C.S. Creteil.
<b>“Operazione”</b>	L’operazione descritta nel presente Documento Informativo, avente ad oggetto l’Aggiustamento Prezzo.
<b>“Parmalat Belgium”</b>	Parmalat Belgium S.A., con sede legale in Bruxelles (Belgio) Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5 boîte 20, 1050, Numéro d’entreprise 0463.897.154, società interamente controllata da Parmalat, anche per il tramite di Dalmata, e dalla stessa Parmalat designata quale acquirente delle partecipazioni rappresentanti il 99,99% del capitale sociale di Lactalis Brasile e il 99,98% del capitale sociale di Lactalis Messico, ai sensi dell’art. 2.5 del Contratto di Compravendita.
<b>“Partecipazioni”</b>	Le Azioni LAG e le partecipazioni complessivamente rappresentanti l’intero capitale sociale di Lactalis Brasile e Lactalis Messico.
<b>“Prezzo Definitivo”</b>	Il corrispettivo complessivo corrisposto da LAG Holding per l’acquisto delle Partecipazioni in base all’ <i>enterprise value</i> , determinato a seguito dell’Aggiustamento Prezzo, pari a USD 774 milioni.
<b>“Prezzo Provvisorio”</b>	L’importo pari a complessivi USD 904 milioni corrisposto dall’Acquirente ai Venditori alla Data del Closing.
<b>“Procedura Parti Correlate” o “Procedura”</b>	La Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di Parmalat in data 11

novembre 2010.

**“Regolamento Emittenti”**

Il Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

**“Regolamento Parti Correlate”**

Il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato.

**“Società Acquisite”**

LAG e le società da questa controllate, indicate nella Premessa del Documento Informativo, Lactalis Brasile e Lactalis Messico.

**“Testo Unico” o “TUF”**

Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato.

**“Venditori”**

BSA, BSA International e Groupe Lactalis.



## PREMESSA

Il presente Documento Informativo (il "**Documento Informativo**") è stato predisposto da Parmalat S.p.A. (l'"**Emittente**", "**Parmalat**" o la "**Società**") ai sensi dell'art. 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Parti Correlate**"), nonché ai sensi dell'articolo 9 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di Parmalat in data 11 novembre 2010 (la "**Procedura Parti Correlate**" o la "**Procedura**").

Il Documento Informativo è stato predisposto al fine di fornire agli azionisti e al mercato un esauriente quadro informativo in merito agli esiti dell'applicazione della procedura di aggiustamento del prezzo in conformità alle previsioni contenute nel contratto di compravendita delle Partecipazioni (come *infra* definite), sottoscritto in data 29 maggio 2012, tra Parmalat, in qualità di acquirente, BSA S.A. ("**BSA**"), BSA International S.A. ("**BSA International**") e Groupe Lactalis S.A. ("**Groupe Lactalis**"), in qualità di venditori (il "**Contratto di Compravendita**" o il "**Contratto**").

La suddetta procedura (l'"**Operazione**") rappresenta l'adempimento conclusivo in relazione alla determinazione del prezzo definitivo dell'acquisizione (l'"**Acquisizione**"), da parte dell'Emittente, per il tramite delle società interamente controllate *infra* individuate, delle partecipazioni (le "**Partecipazioni**") rappresentanti l'intero capitale sociale di Lactalis American Group, Inc. ("**LAG**") nonché delle partecipazioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Lactalis do Brazil - Comercio, Importacao e Exportacao de Laticinios Ltda ("**Lactalis Brasile**") e di Lactalis Alimentos Mexico S. DE RL ("**Lactalis Messico**" e, insieme a LAG e Lactalis Brasile, le "**Società Acquisite**").


In particolare, l'Acquisizione ha avuto ad oggetto:

- (i) n. 10.000 azioni ordinarie (*Common Stock*), prive di valore nominale e n. 1.400 azioni privilegiate di Serie A (*Series A Preferred Stock*), da nominali dollari USA 100.000 ciascuna, complessivamente rappresentanti l'intero capitale sociale di LAG (le "**Azioni LAG**");
- (ii) le partecipazioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Lactalis Brasile; e
- (iii) le partecipazioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Lactalis Messico.

In conformità a quanto previsto dal Contratto di Compravendita, il trasferimento delle Partecipazioni e il pagamento del Prezzo Provvisorio (come *infra* definito), previa contestuale stipulazione dei Contratti Commerciali (il "**Closing**"), hanno avuto luogo il 3 luglio 2012 (la "**Data del Closing**").

Anteriormente alla Data del Closing, avvalendosi della facoltà alla stessa riservata dall'art. 2.5 del Contratto di Compravendita, Parmalat ha nominato la controllata LAG Holding, Inc. ("**LAG Holding**"), quale acquirente delle Azioni LAG e le controllate Parmalat Belgium S.A. ("**Parmalat Belgium**") e Dalmata S.r.l. ("**Dalmata**"), quali acquirenti delle partecipazioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Lactalis Brasile e Lactalis Messico.

Il seguente grafico rappresenta la catena di controllo di LAG e la composizione del gruppo di società ad essa facente capo (il "Gruppo LAG") all'esito dell'Acquisizione.



LAG è una *holding* di partecipazioni, alla quale fa capo un gruppo di società attive nella produzione e distribuzione di formaggi e prodotti del siero di latte, che impiegano circa 1.700 persone, operanti principalmente negli Stati Uniti d'America, con vendite presso distributori, *club stores*, catene di alimentari e produttori. Il fatturato netto 2012 delle Società Acquisite è stato pari a circa USD 973 milioni.

L'Acquisizione è stata realizzata al fine di conseguire due obiettivi strategici: estendere la presenza del Gruppo Parmalat in aree geografiche nelle quali non era presente, come gli USA, il Brasile, il Messico, e incrementare il peso nel portafoglio dei prodotti con valore aggiunto più elevato. Essa ha consentito a Parmalat l'ingresso nel mercato del *dairy* più importante a livello internazionale, quello statunitense, attraverso un operatore come LAG, che nell'ultimo decennio ha dimostrato forte capacità di crescita dei ricavi e della redditività, e che ha già avviato una ulteriore interessante strategia di crescita.

Per quanto riguarda l'incremento del peso di prodotti ad alto valore aggiunto, si rileva come LAG operi nei redditizi segmenti dei formaggi a pasta morbida e freschi, che erano sostanzialmente assenti dal portafoglio prodotti Parmalat. L'Acquisizione consentirà al Gruppo Parmalat di arricchire con significativo *know-how* di produzione, vendita e distribuzione altre società del Gruppo e in particolare la controllata canadese Parmalat Canada, Inc.

L'Acquisizione comporterà altresì un miglior posizionamento in America Latina, estendendo la presenza di Parmalat in nuovi mercati quali il Messico e il Brasile e aprendo ai prodotti LAG i mercati del Venezuela e della Colombia, dove Parmalat è già presente. In particolare, il contratto di distribuzione stipulato alla Data del Closing tra LEA e BSA (il "**Contratto di Distribuzione**") consentirà un significativo aumento della presenza del Gruppo nei paesi dell'America Centrale e Meridionale, nei quali si prevedono elevati tassi di crescita del mercato dei formaggi.

Ai sensi del Contratto di Compravendita il corrispettivo complessivo delle Partecipazioni è stato convenuto in un importo pari alla somma algebrica (i) dell'Enterprise Value delle Società Acquisite alla chiusura dell'esercizio 2012 e (ii) della loro posizione finanziaria netta (disponibilità di cassa) alla data di fine mese più prossima al Closing (e, quindi, al 30 giugno 2012).

L'Enterprise Value delle Società Acquisite è stato stimato in via preliminare in un importo pari a USD 904 milioni, corrispondente al prezzo provvisoriamente pagato dall'Acquirente alla Data del Closing (il "**Prezzo Provvisorio**"), nel presupposto che l'EBITDA<sup>1</sup> per l'esercizio 2012 delle Società Acquisite sarebbe stato pari a USD 95,2 milioni. Il Prezzo Provvisorio esprimeva, quindi, un multiplo dell'EBITDA pari a 9,5.

Nel Contratto di Compravendita è stato previsto un meccanismo di aggiustamento prezzo, al fine di consentire la determinazione del prezzo definitivo delle Partecipazioni sulla base dei risultati effettivamente conseguiti dalle Società Acquisite, alla chiusura dell'esercizio 2012, e nell'ambito di un *range* compreso tra un massimo di USD 960 milioni e un minimo di USD 760 milioni.

Nel Contratto è stato inoltre previsto che la determinazione del prezzo definitivo delle Partecipazioni dovesse avvenire sulla base dei dati esposti in bilanci sottoposti a revisione ed in contraddittorio tra le parti e che, in caso di mancato accordo all'esito delle trattative, tale determinazione sarebbe stata rimessa ad una società di revisione in qualità di arbitratore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1349 e 1473 cod. civ. Il tutto secondo la procedura meglio descritta nel successivo paragrafo 2.1 del Documento Informativo.

Ai fini delle clausole relative alla determinazione del prezzo definitivo delle Partecipazioni, era stato convenuto all'art. 2.2.5 del Contratto di Compravendita che le spese di *marketing* (quali componenti che concorrono alla formazione dell'EBITDA caratterizzate per loro natura da profili di discrezionalità) dovessero essere realizzate in conformità al *business plan* delle Società Acquisite o, in ogni caso, "*in the ordinary course of business*" e "*in accordance with best management practices*", con la conseguenza che qualsiasi scostamento di tali spese rispetto al *business plan*, che non fosse stato giustificato alla luce dei suddetti criteri di ordinarità e conformità alle migliori pratiche manageriali, avrebbe legittimato Parmalat ad ottenere una riduzione del prezzo.

In conformità alle disposizioni del Contratto di Compravendita, al fine di assicurare il pagamento dell'importo eventualmente dovuto all'Acquirente, a titolo di aggiustamento prezzo, alla Data del Closing BSA Finances ha conferito mandato irrevocabile a Société Générale, quale *paying agent*, ad utilizzare la linea di credito *revolving* (Revolving Loan Facility) concessa a favore della stessa BSA

---

<sup>1</sup> Ai sensi del Contratto di Compravendita, l'EBITDA delle Società Acquisite per l'esercizio 2012 era individuato come la somma delle seguenti poste del Bilancio di Aggiustamento Prezzo (come *infra* definito):

Risultato operativo netto

+ Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni

- Proventi (oneri) non ricorrenti e non riconducibili alla gestione ordinaria.

Finances da un *pool* di Banche con capofila Société Générale in data 25 aprile 2011 (il "**Mandato Irrevocabile**").

Inoltre, nel Contratto di Compravendita, sono state previste ampie dichiarazioni e garanzie in favore dell'Acquirente, supportate da obblighi di indennizzo non soggetti ad alcun limite di importo. In particolare, oltre alle garanzie usuali in operazioni analoghe, sono state rilasciate dai Venditori espresse garanzie in merito ai dati storici e prospettici forniti a Parmalat nell'ambito del processo di *due diligence*. In virtù di tali garanzie, qualora le informazioni acquisite nell'ambito di tale processo dovessero risultare non vere, corrette e complete ovvero i dati prospettici forniti dai Venditori non dovessero risultare fondati su assunti ragionevoli e/o non sviluppati in modo coerente con i medesimi, l'Acquirente avrebbe diritto ad essere indennizzato, senza alcuna limitazione, per l'intero importo del pregiudizio subito. Per tali garanzie è previsto un termine di 5 anni dalla Data del Closing.

Il 25 settembre 2012 il Consiglio di Amministrazione di Parmalat si è riunito per esaminare i risultati semestrali certificati delle Società Acquisite relativi al primo semestre 2012. In particolare si è preso atto della posizione finanziaria netta pari a USD 53,2 milioni al 30 giugno 2012 identificata come elemento di integrazione del Prezzo Provvisorio di USD 904 milioni sulla base del Contratto di Compravendita. Il pagamento della posizione finanziaria netta è stato eseguito, nei termini previsti dal Contratto di Compravendita, in data 19 ottobre 2012.

L'importo pagato dall'Acquirente, prima dell'Aggiustamento Prezzo, è pertanto pari a USD 957,2 milioni corrispondenti ad Euro 750,3 milioni.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il "**Comitato Parti Correlate**" o il "**Comitato**") e il Consiglio di Amministrazione di Parmalat, hanno avviato, nel rispetto delle scadenze temporali previste nel Contratto di Compravendita e tenendo conto che il primo adempimento formale a carico dei Venditori contrattualmente previsto era la consegna del Certificato di Aggiustamento Prezzo entro il 1 marzo 2013, la loro attività istruttoria in relazione all'Aggiustamento Prezzo a partire dal mese di novembre 2012.

Nell'ambito di tale attività sono stati conferiti incarichi a soggetti terzi indipendenti, come meglio *infra* descritto, che hanno consentito al Comitato e al Consiglio di Amministrazione di Parmalat di assumere le necessarie delibere anche fondandosi e tenendo conto delle analisi effettuate e dei pareri rilasciati (i) dal Transaction Services Group di PricewaterhouseCoopers a seguito delle verifiche sull'EBITDA delle Partecipazioni al 30 dicembre 2012, al fine della sua normalizzazione e/o dell'identificazione di elementi non ricorrenti, non inerenti o di natura non operativa che potessero avere influito sulla marginalità delle società acquisite e delle analisi dei costi di *marketing* e del loro scostamento rispetto al *business plan* delle Società Acquisite, (ii) dal Collegio di esperti composto dai Professori Mario Cattaneo, Paolo Andrei e Marco Ziliotti – che si sono avvalsi per le tematiche di *marketing* del contributo del Prof. Luca Pellegrini – che ha valutato se lo scostamento negativo delle spese di *marketing* rispetto al *business plan* delle Società Acquisite potesse o meno essere considerato nell'"*ordinary course of business*" e "*in accordance with best management practices*" e (iii) dal Prof. Guido Rossi e dal Prof. Giorgio De Nova (quest'ultimo su incarico del Collegio Sindacale) in relazione all'interpretazione della clausola di cui all'art. 2.2.5 del Contratto di Compravendita e alla efficacia della stessa a tutela degli interessi della Società.

Per ulteriori informazioni in merito all'Acquisizione, si rinvia altresì al documento informativo relativo all'acquisizione di LAG, nonché alla relativa Integrazione pubblicati dall'Emittente

rispettivamente in data 29 maggio e 27 giugno 2012 e disponibili sul sito *internet* di Parmalat ([www.parmalat.com](http://www.parmalat.com)).

## 1. AVVERTENZE

Nel seguito si indicano, in sintesi, i principali rischi e le incertezze derivanti dall'Operazione, con particolare riferimento a quelli connessi alla sua natura di operazione con parti correlate e a quelli che possono condizionare in misura significativa l'attività dell'Emittente.

Il contenuto delle Avvertenze deve essere letto congiuntamente alle altre informazioni presenti nel Documento Informativo.

### 1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione con parte correlata

L'Operazione si configura quale operazione con parte correlata compiuta per il tramite di società controllata poiché:

1. Parmalat è controllata da BSA che, ai sensi del Contratto di Compravendita, ha venduto le Azioni LAG ed è tenuta al pagamento dell'importo dovuto a titolo di aggiustamento del prezzo;
2. LAG Holding, che ai sensi del Contratto di Compravendita è stata designata da Parmalat quale acquirente delle Azioni LAG e alla quale spetta l'importo dovuto a titolo di aggiustamento del prezzo, è indirettamente controllata da Parmalat, per il tramite di Parmalat Belgium. Più precisamente:
  - (i) L'Emittente detiene l'intero capitale sociale di Parmalat Belgium (di cui il 99% direttamente e il restante 1% indirettamente, per il tramite della società interamente controllata Dalmata); e
  - (ii) Parmalat Belgium detiene l'intero capitale sociale di LAG Holding.

I profili di rischio dell'Operazione connessi all'esistenza di potenziali conflitti di interesse attengono alla possibilità che la stessa comporti l'applicazione di condizioni diverse rispetto a quelle che sarebbero state applicate qualora l'Operazione fosse stata conclusa con parti non correlate.

Al riguardo, si segnala che il Comitato Parti Correlate – che costituisce il comitato di amministratori indipendenti e non correlati competente ad esprimere il parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di Parmalat in data 11 novembre 2010 (la "**Procedura Parti Correlate**" o la "**Procedura**") – è stato prontamente informato, ai sensi dell'art. 5 della Procedura medesima, dei termini e delle condizioni dell'Operazione ed è stato altresì coinvolto nella fase istruttoria e delle trattative attraverso la ricezione di un flusso di informazioni completo e tempestivo e la partecipazione alle trattative stesse. Il Comitato Parti Correlate ha quindi espresso in merito all'Operazione stessa il proprio parere motivato favorevole a maggioranza, con il voto contrario del Consigliere Mastrangelo per le motivazioni di cui al successivo Paragrafo 2.3 del Documento Informativo. Tale parere è allegato al presente Documento Informativo *sub* Allegato "3.2".

Il Comitato, ai sensi dell'art. 6.1.2 della Procedura Parti Correlate, si è avvalso dell'assistenza di un collegio di tre esperti indipendenti composto dai Professori Mario Cattaneo, Paolo Andrei e Marco Ziliotti (il "**Collegio degli Esperti**"), incaricato di svolgere verifiche in merito agli scostamenti determinatisi tra le spese di *marketing* sostenute nel corso dell'esercizio 2012 rispetto a quanto definito nel *business plan* delle Società Acquisite, in conformità a quanto previsto dal Contratto di Compravendita.

Si segnala che il Consigliere Daniel Jaouen è esponente aziendale di società del Gruppo Lactalis. Pertanto, durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione di Parmalat del 10 maggio 2013 – che ha approvato la Comunicazione di Dissenso come *infra* definita – e del 30 maggio 2013, che ha approvato la determinazione consensuale dell'Aggiustamento Prezzo, ha dato notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ha nell'Operazione in virtù della posizione sopra riportata, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, rilasciando così la dichiarazione prevista ai sensi dell'articolo 2391 cod. civ.

Si segnala, infine, che il Consigliere di Parmalat Antonio Sala, esponente aziendale di società del Gruppo Lactalis, in ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Parma del 28 marzo 2013, non ha partecipato alle riunioni consiliari del 10 e 30 maggio 2013.

## 1.2 **Procedimenti in corso**

In data 8 ottobre 2012, Parmalat ha ricevuto copia del provvedimento con cui il Tribunale di Parma, in accoglimento dell'istanza della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, ha avviato un procedimento ex art. 2409 cod. civ. sull'Emittente, a seguito dell'esposto presentato da Amber Capital L.P., azionista di Parmalat, in merito a presunte irregolarità nella gestione, con particolare riferimento all'acquisizione di LAG. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al successivo paragrafo 2.7 del Documento Informativo.

Inoltre, la Procura della Repubblica di Parma ha avviato indagini in relazione all'Acquisizione. In data 11 dicembre 2012 sono state notificate informazioni di garanzia al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale Operativo nonché ad alcuni Consiglieri, quali persone sottoposte ad indagini in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata. In pari data i Nuclei di Polizia Tributaria di Parma e di Bologna della Guardia di Finanza hanno eseguito, su mandato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, una perquisizione degli uffici della Società, finalizzata all'acquisizione di documentazione riguardante l'operazione di acquisto di LAG.

In data 5 novembre 2012, la Consob ha comunicato ai componenti del Collegio Sindacale di Parmalat in carica a tale data l'avvio di un procedimento amministrativo volto a contestare agli stessi la violazione del dovere di vigilanza ex art. 149, comma 1, lett. a), del TUF, con riferimento alla non corretta applicazione, nel contesto dell'Acquisizione, della disciplina in materia di operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391-*bis* cod. civ. e del Regolamento Parti Correlate. Alla data del presente Documento Informativo nessun provvedimento è stato reso nei confronti dei Sindaci di Parmalat e si è in attesa degli eventuali sviluppi da parte della medesima autorità di vigilanza nell'ambito del citato procedimento amministrativo.

## 2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

### 2.1 Descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione

#### Il prezzo provvisorio

Come indicato in Premessa, ai sensi del Contratto di Compravendita, il corrispettivo complessivo delle Partecipazioni è stato convenuto in un importo pari alla somma algebrica (i) dell'Enterprise Value delle Società Acquisite alla chiusura dell'esercizio 2012 e (ii) della loro posizione finanziaria netta (disponibilità di cassa) alla data di fine mese più prossima al Closing (e, quindi, al 30 giugno 2012).

L'Enterprise Value delle Società Acquisite è stato stimato in via preliminare in un importo pari a USD 904 milioni, che corrisponde al Prezzo Provvisorio, nel presupposto che l'EBITDA per l'esercizio 2012 delle Società Acquisite sarebbe stato pari a USD 95,2 milioni<sup>2</sup>.

Il Prezzo Provvisorio esprimeva quindi un multiplo dell'EBITDA pari a 9,5.

Ai sensi del Contratto di Compravendita, la posizione finanziaria netta delle Società Acquisite è stata calcolata sulla base dei dati esposti nel bilancio *combined* delle Società Acquisite al 30 giugno 2012, predisposto sulla base dei principi contabili americani (US GAAP) e certificato da Ernst & Young, in qualità di società incaricata della revisione dei bilanci di LAG.

In data 25 settembre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Parmalat si è riunito per esaminare i suddetti risultati semestrali certificati delle Società Acquisite. In particolare, si è preso atto della posizione finanziaria netta pari a USD 53,2 milioni al 30 giugno 2012 identificata come elemento di integrazione del Prezzo Provvisorio di USD 904 milioni sulla base del Contratto di Compravendita. Il pagamento della posizione finanziaria netta è stato realizzato, nei termini previsti dal contratto di acquisizione, in data 19 ottobre 2012.

L'importo pagato per l'acquisto delle Partecipazioni prima dell'Aggiustamento Prezzo è pertanto pari a USD 957,2 milioni corrispondenti ad Euro 750,3 milioni. L'acquisizione è stata finanziata interamente con mezzi propri del Gruppo Parmalat.

#### Il meccanismo di aggiustamento prezzo

Nel Contratto di Compravendita è stato previsto un meccanismo di aggiustamento prezzo, al fine di consentire la determinazione del prezzo definitivo delle Partecipazioni sulla base dei risultati effettivamente conseguiti dalle Società Acquisite, alla chiusura dell'esercizio 2012, e nell'ambito di un *range* compreso tra un massimo di USD 960 milioni e un minimo di USD 760 milioni.

---

<sup>2</sup> Ai sensi del Contratto di Compravendita l'EBITDA delle Società Acquisite per l'esercizio 2012 era individuato come la somma delle seguenti poste del Bilancio di Aggiustamento Prezzo (come *infra* definito):

Risultato operativo netto

+ Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni

- Proventi (oneri) non ricorrenti e non riconducibili alla gestione ordinaria.



In particolare, è stato convenuto che qualora l'Enterprise Value delle Società Acquisite alla data del 30 dicembre 2012 (data di chiusura dell'esercizio di LAG) fosse risultato di importo diverso da USD 904 milioni, in dipendenza di un EBITDA di importo diverso da USD 95,2 milioni, il Prezzo Provvisorio sarebbe stato rettificato, in aumento o in diminuzione, al fine di riflettere l'importo effettivo dell'Enterprise Value, fermo restando tuttavia che valori di Enterprise Value superiori a USD 960 milioni e inferiori a USD 760 milioni non sarebbero stati considerati ai fini dell'aggiustamento prezzo. Più specificamente:

- se l'Enterprise Value conseguito fosse risultato inferiore a USD 904 milioni, BSA sarebbe stata tenuta a corrispondere all'Acquirente la differenza, fermo restando che l'importo così dovuto non avrebbe potuto essere superiore a USD 144 milioni;
- se l'Enterprise Value conseguito fosse risultato superiore a USD 904 milioni, l'Acquirente sarebbe stato tenuto a corrispondere a BSA la differenza, fermo restando che l'importo così dovuto non avrebbe potuto essere superiore a USD 56 milioni.

Pertanto, è stato previsto che l'Enterprise Value delle Società Acquisite alla chiusura dell'esercizio 2012 e, ove dovuto, il conseguente aggiustamento del prezzo delle Partecipazioni sarebbero stati calcolati sulla base dei dati esposti nel bilancio *combined* delle Società Acquisite al 30 dicembre 2012 (data di chiusura dell'esercizio di LAG), predisposto sulla base dei principi contabili americani (US GAAP) e certificato da Ernst & Young, in qualità di società incaricata della revisione dei bilanci di LAG (il "**Bilancio di Aggiustamento Prezzo**") e verificati in contraddittorio tra l'Acquirente e i Venditori.

A tal fine, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2012 (e, quindi, entro il 1° marzo 2013), LAG era tenuta a consegnare all'Acquirente e ai Venditori il Bilancio di Aggiustamento Prezzo, accompagnato dalla relazione di certificazione rilasciata da Ernst & Young e da un certificato, firmato dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Finanziario di LAG, contenente il calcolo dell'EBITDA e dell'Enterprise Value delle Società Acquisite e, laddove applicabile, dell'importo dovuto a titolo di aggiustamento prezzo (il "**Certificato di Aggiustamento Prezzo**").

L'Acquirente avrebbe dovuto comunicare il proprio eventuale dissenso rispetto ai dati contenuti nel Bilancio di Aggiustamento Prezzo e/o nel Certificato di Aggiustamento Prezzo mediante apposita comunicazione (la "**Comunicazione di Dissenso**") da inviarsi ai Venditori entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta documentazione (e, pertanto, non oltre il 29 marzo 2013). In difetto di tale comunicazione, le determinazioni contenute nel Certificato di Aggiustamento Prezzo sarebbero diventate definitive e vincolanti tra le parti.

In caso di disaccordo, invece, l'Acquirente e i Venditori avrebbero dovuto cercare di raggiungere un accordo entro 10 giorni lavorativi dalla data del ricevimento della Comunicazione di Dissenso da parte dei Venditori (e, quindi, non oltre il 15 aprile 2013).

In caso di perdurante disaccordo, l'aggiustamento prezzo sarebbe stato rimesso alla determinazione di una società di revisione, in qualità di arbitratore ai sensi degli articoli 1349 e 1473 cod. civ.

Al fine di assicurare il pagamento dell'importo eventualmente dovuto all'Acquirente, a titolo di aggiustamento prezzo, con contratto sottoscritto alla Data del Closing, BSA Finances ha conferito il Mandato Irrevocabile a Société Générale.

Ai fini delle clausole relative alla determinazione del prezzo definitivo delle Partecipazioni, è stato convenuto che le spese di *marketing* (quali componenti che concorrono alla formazione dell'EBITDA e caratterizzate per loro natura da profili di discrezionalità) dovessero essere realizzate in conformità al *business plan* delle Società Acquisite o, in ogni caso, "*in the ordinary course of business*" e "*in accordance with best management practices*", con la conseguenza che qualsiasi scostamento di tali spese rispetto al medesimo *business plan*, che non fosse stato giustificato alla luce dei suddetti criteri di ordinarietà e conformità alle migliori pratiche manageriali, avrebbe legittimato Parmalat ad ottenere una riduzione del prezzo.

#### Lo svolgimento del procedimento di aggiustamento prezzo

In data 1° marzo 2013, LAG ha trasmesso a Parmalat, in conformità a quanto stabilito dal Contratto di Compravendita, il Bilancio di Aggiustamento Prezzo e il Certificato di Aggiustamento Prezzo.

Tale certificato riportava un EBITDA pro-forma delle Società Acquisite al 30 dicembre 2012 di USD 96.051.903, corrispondente ad un Enterprise Value di USD 912.493.077 applicando il multiplo contrattualmente previsto di 9,5 volte l'EBITDA. L'EBITDA era pertanto superiore di circa USD 0,9 milioni rispetto agli USD 95,2 milioni preventivati nel *business plan* delle Società Acquisite e che hanno formato la base per la determinazione del prezzo provvisorio.

Tali documenti sono stati esaminati dal Comitato Parti Correlate nella riunione del 6 marzo 2013.

In coerenza con il meccanismo contrattuale di revisione prezzo, tale risultato provvisorio è stato oggetto di valutazione da parte del Comitato e del Consiglio, che si sono avvalsi del supporto del Transaction Services Group di PricewaterhouseCoopers ("**PwC-TS**"), attraverso incarico conferito a fine novembre 2012 ed integrato a fine dicembre 2012, e del Collegio degli Esperti, attraverso incarico conferito a fine gennaio 2013. L'esito del lavoro svolto in relazione a tali incarichi è illustrato di seguito.

Ai sensi del Contratto di Compravendita, l'Acquirente avrebbe dovuto inviare la Comunicazione di Dissenso entro il 29 marzo 2013. Non essendo tale termine compatibile con i tempi tecnici necessari per lo svolgimento delle verifiche connesse ai mandati conferiti a PwC-TS e al Collegio degli Esperti, i Venditori hanno trasmesso all'Acquirente una proposta di modifica del Contratto di Compravendita per prorogare tale termine al 10 maggio 2013. Tale proposta è stata approvata in data 14 marzo 2013 dal Consiglio; conseguentemente è stata fissata al 31 maggio 2013 (in luogo del 15 aprile 2013) la data entro la quale, in caso di invio della contestazione scritta da parte dell'Acquirente, le parti avrebbero dovuto trovare un accordo.

#### Esito del lavoro svolto da PwC-TS

PwC-TS ha portato a termine il proprio incarico e consegnato a Parmalat il rapporto finale in data 15 aprile 2013. L'incarico conferito a PwC-TS prevedeva un'analisi delle componenti della revisione del prezzo delle Società Acquisite, così come indicate nel Certificato di Aggiustamento Prezzo, e di evidenziare eventuali elementi che potessero comportare aggiustamenti in diminuzione (o in aumento) del prezzo di acquisizione.

Il rapporto predisposto da PwC-TS ha evidenziato una serie di rettifiche dell'EBITDA riportato nel Certificato di Aggiustamento Prezzo, per un ammontare complessivo negativo di USD 3,0 milioni, riducendo l'EBITDA da USD 96,1 milioni a USD 93,1 milioni.

Gli aggiustamenti identificati da PwC-TS sono relativi a ricavi e costi valutati non ricorrenti, che sono stati portati in riduzione/aumento dell'EBITDA in conseguenza di un'apposita clausola contrattuale in tal senso e si possono riassumere nelle seguenti tipologie:

- (i) rilasci a conto economico di fondi accantonati in anni precedenti, per un ammontare di USD 1,9 milioni;
- (ii) eliminazione di una rettifica pro forma non identificata contrattualmente ed evidenziata nel Certificato di Aggiustamento Prezzo, per USD 0,6 milioni;
- (iii) altri ricavi e costi di natura non ricorrente per USD 0,4 milioni.

Per quanto riguarda le spese di *marketing*, PwC-TS ha provveduto a predisporre un raffronto fra le spese di *marketing* previste nel *business plan* delle Società Acquisite e quelle, inferiori, contabilizzate nel 2012, quantificando la differenza in USD 13,3 milioni.

#### Esito del lavoro svolto dal Collegio degli Esperti

Il documento elaborato da PwC-TS è stato messo a disposizione del Collegio degli Esperti, cui era stato richiesto, in particolare, di valutare se l'eventuale scostamento in negativo rispetto al *business plan* delle Società Acquisite dei costi di *marketing*, quali risultanti dai dati di consuntivo delle Società Acquisite per l'esercizio 2012, rientrasse nell'ambito dell'*ordinary course of business* e delle *best management practices* e fosse, perciò, anche rispetto agli esercizi futuri, giustificato e coerente rispetto alle pattuizioni del Contratto di Compravendita, ovvero legittimasse Parmalat a richiedere al Venditore un importo a titolo di aggiustamento prezzo, in applicazione dei criteri previsti dalle disposizioni contrattuali.

Il Collegio degli Esperti ha portato a termine il suo incarico e consegnato a Parmalat il rapporto finale in data 30 aprile 2013.

Il Collegio degli Esperti ha esaminato le rettifiche all'EBITDA 2012 previste da PwC-TS e, a seguito di proprie autonome valutazioni, ha ritenuto di condividere le rettifiche proposte per un ammontare complessivo negativo di USD 3,0 milioni. Il Collegio degli Esperti ha inoltre analizzato le altre componenti identificate da PwC-TS ma non considerate al fine del processo di normalizzazione dell'EBITDA e definite "*other items for consideration*". Il Collegio degli Esperti, trattandosi in larga misura di valori incerti, ha ritenuto ragionevole la convenzione di accoglierne un ammontare pari al 50% del valore complessivo per USD 0,9 milioni.

Infine, il Collegio degli Esperti ha analizzato lo scostamento in negativo rispetto al *business plan* delle Società Acquisite dei costi di *marketing* ed ha concluso che una quota prevalente di tale scostamento, quantificata in USD 11,3 milioni, è da ritenersi fondamento per la corretta determinazione della differenza prezzo sulla base del contratto di acquisizione. Tale importo non comprende un ammontare pari a USD 2 milioni a titolo di *efficiencies* nel *packaging* e nell'acquisto di spazi pubblicitari. Il Collegio degli Esperti ha ritenuto che tali efficienze potessero rientrare nel concetto di *best management practice* qualora adeguatamente documentate.

Il Collegio degli Esperti ha quindi concluso per un conguaglio prezzo a favore di Parmalat nell'intorno di USD 134 milioni quale "*attendibile e robusta base di riferimento per Parmalat nella instauranda procedura di conguaglio prezzo nei confronti del vendor*".

#### Lettera aggiustamento prezzo LAG al venditore (Comunicazione di Dissenso)

La richiesta di aggiustamento prezzo si inquadra nell'ambito di un'operazione di maggiore rilevanza con parti correlate richiedendo il parere favorevole del Comitato.

Il Comitato ha apportato i necessari aggiustamenti all'EBITDA calcolato da LAG portando in rettifica dello stesso la somma di USD 2,34 milioni, relativi a costi e partite non ricorrenti, e USD 13,3 milioni, pari alla differenza fra le spese di *marketing* previste nel *business plan* delle Società Acquisite e quelle contabilizzate nel 2012.

Il Comitato purtroppo, così come il Collegio degli Esperti, ha rilevato taluni aspetti di relatività nella rideterminazione dell'EBITDA, attesa la presenza di talune circostanze di incertezza che non è stato possibile eliminare.

Il Consiglio quindi, alla luce del parere del Comitato, ha deliberato all'unanimità di autorizzare la controllata LAG Holding ad inviare al venditore B.S.A. S.A. - che detiene attraverso Sofil S.a.s. una partecipazione pari all'82,2% in Parmalat S.p.A. - lettera con richiesta di aggiustamento prezzo di 144 milioni di USD che corrisponde al massimo aggiustamento prezzo previsto dal contratto.

La richiesta di aggiustamento prezzo non ha origine da un diverso valore strategico delle Società Acquisite, ma dall'applicazione delle previsioni contrattuali; la richiesta era destinata ad essere oggetto di confronto con la parte venditrice nell'ambito del completamento del processo contrattualmente definito e, conseguentemente, avrebbe potuto subire variazioni nel suo ammontare.

#### Risposta dei Venditori

In data 24 maggio 2013 i Venditori hanno inviato a LAG Holding e a Parmalat lettera di risposta alla Comunicazione di Dissenso contenente la richiesta di Aggiustamento Prezzo, contestando talune rettifiche all'EBITDA 2012 in essa contenute. In particolare i Venditori hanno richiesto la reintegrazione nell'EBITDA rettificato della somma complessiva di USD 1,5 milioni, di cui (i) USD 0,6 milioni relativi al riconoscimento a LEA del margine per il primo semestre del 2012 così come previsto nel Contratto di Distribuzione, (ii) USD 0,65 milioni a titolo di rilascio di un fondo per costi di referenziamento (*slotting expenses*) da considerarsi una voce ricorrente (*recurring item*) e pertanto componente positivo

dell'EBITDA e (iii) USD 0,3 milioni di rilascio di un accantonamento effettuato nel 2012 per *workers' compensation*. I Venditori hanno altresì assunto una diversa posizione in relazione alla rettifica di complessivi USD 13,3 milioni relativa alla riduzione delle spese di *marketing* rispetto al *business plan* delle Società Acquisite, da un lato contestando che detta riduzione non fosse stata fatta nell'*ordinary course of business* e *in accordance with best management practices*, dall'altro rilevando l'esistenza di risparmi (*marketing efficiencies*) realizzati nel 2012 per USD 2 milioni. I Venditori hanno concluso per un Aggiustamento Prezzo compreso tra USD 67 milioni e USD 76 milioni di USD e hanno richiesto a Parmalat e LAG Holding di organizzare un incontro al fine di giungere ad una soluzione concordata sull'entità dell'Aggiustamento Prezzo,

#### Incontro tra le parti

Le parti si sono incontrate in data 28 maggio 2013; a tale incontro hanno partecipato, per i Venditori, i vertici del Gruppo Lactalis, supportati da esponenti di Ernst&Young e, per l'Acquirente, il *management* di Parmalat, assistito da tutti i componenti del Comitato, dai Professori Paolo Andrei e Marco Ziliotti, con il supporto del Prof. Luca Pellegrini, per il Collegio degli Esperti e da un rappresentante di PwC-TS. Ha presenziato all'incontro anche il Prof. Angelo Manaresi, Commissario *ad acta* nominato dal Tribunale di Parma nell'ambito del procedimento *ex art. 2409 cod. civ.*

Nel corso dell'incontro i Venditori hanno inizialmente ribadito le proprie posizioni come riportate nella lettera del 24 maggio 2013; a sua volta il *management* di Parmalat ha confermato quanto espresso nella Comunicazione di Dissenso. Successivamente le parti si sono fatte reciproche concessioni sulle spese di *marketing*, ivi comprese le *efficiencies*, non essendo state fornite le ulteriori evidenze documentali richieste a sostegno delle stesse, per quanto attiene ai Venditori, e sulle rettifiche contabili dell'EBITDA, per quanto concerne l'Acquirente.

Ad esito dell'incontro le posizioni delle parti restavano ancora divergenti con riferimento al riconoscimento, richiesto dai Venditori, della riduzione delle spese di *marketing* riferibili a LEA/Lint per USD 0,7 milioni.

#### Proposta dei Venditori ricevuta in data 30 maggio 2013

Successivamente all'incontro, nel corso del quale non era stato possibile giungere ad una ipotesi di accordo, sono proseguiti i contatti tra le parti e, in data 30 maggio 2013, i Venditori hanno trasmesso a Parmalat una proposta con la quale, pur non riconoscendo nel merito le argomentazioni di Parmalat e LAG Holding, al solo fine di addivenire ad una determinazione consensuale del prezzo definitivo, così evitando che tale determinazione fosse rimessa ad un arbitratore, si dichiaravano disponibili a riconoscere a LAG Holding la somma di 130 milioni di USD, a titolo di Aggiustamento Prezzo; detta proposta aveva termine di efficacia alle ore 24 del 30 maggio 2013.

#### Accettazione della proposta da parte di Parmalat e LAG Holding

In data 30 maggio 2013 si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Parmalat che, acquisito il Parere del Comitato anch'esso precedentemente riunitosi in pari data, ha deliberato di autorizzare l'accettazione della proposta dei Venditori da parte degli

Acquirenti, così addivenendosi alla determinazione consensuale dell'entità dell'Aggiustamento Prezzo in USD 130 milioni. Segnatamente il Consiglio di Amministrazione ha fatto proprie le considerazioni del Comitato che, ferma restando la rettifica per l'intera differenza di spese di *marketing*, ha ritenuto di accogliere le rettifiche positive di natura contabile all'EBITDA, considerando quella relativa al margine da riconoscere a LEA/LINT nel primo semestre 2012 "*ragionevole in un'ottica di interpretazione sostanziale della volontà delle parti*" e "*accettabile*" quella riferibile alla *workers' compensation*, e riconoscendo quella concernente le *slotting expenses* (come meglio precisato al Paragrafo 2.4) sulla base dell'applicazione di criteri equitativi. Ciò ha consentito a Parmalat di addivenire in tempi rapidi – e senza affrontare le incertezze che caratterizzano in particolare i procedimenti arbitrali di cui all'art. 1349 cod. civ. in cui l'arbitratore deve procedere secondo "*equo apprezzamento*" – a una definizione della vertenza, anche tenuto conto del fatto che, come peraltro segnalato dal Collegio degli Esperti, esistevano taluni elementi a favore dei Venditori, seppur non sufficientemente provati, rispetto ai quali non è stato riconosciuto nessun importo.

L'importo definito quale Aggiustamento Prezzo, oltre agli interessi contrattualmente previsti, verrà corrisposto a LAG Holding entro 15 giorni dalla conclusione dell'accordo tra le parti e, pertanto, entro il 14 giugno 2013.

A garanzia del pagamento di tale importo, in esecuzione di specifica clausola del Contratto di Compravendita, alla Data del Closing, è stato conferito a Société Générale, quale *paying agent*, il Mandato Irrevocabile, che prevede il pagamento a favore dell'Acquirente, di un importo massimo di USD 144 milioni, oltre interessi, a valere sulla linea di credito *revolving* a disposizione del Gruppo Lactalis. Nella vigenza del mandato, Parmalat e LAG Holding hanno ricevuto un flusso informativo bimestrale che ha certificato la disponibilità dell'importo sulla stessa linea di credito *revolving*.

#### Ulteriori tutele a favore di Parmalat

Il Contratto di Compravendita contiene, oltre alle garanzie usuali in operazioni analoghe, espresse garanzie in merito ai dati storici e prospettici forniti a Parmalat nell'ambito del processo di *due diligence*. In virtù di tali garanzie, qualora le informazioni acquisite nell'ambito di tale processo dovessero risultare non vere, corrette e complete ovvero i dati prospettici forniti dai Venditori non dovessero risultare fondati su assunti ragionevoli e/o non sviluppati in modo coerente con i medesimi, l'Acquirente avrebbe diritto ad essere indennizzato, senza alcuna limitazione, per l'intero importo del pregiudizio subito. Per tali garanzie è previsto un termine di 5 anni dalla Data del Closing..

Come riportato nel comunicato stampa di Parmalat datato 5 aprile 2013, fra gli incarichi attribuiti al Commissario *ad acta* vi è quello di verificare "*che il Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. si adoperi in modo pieno e tempestivo per accertare eventuali indici rivelatori della non veridicità dei dati storici forniti e/o della non ragionevolezza dei risultati prospettici assunti nell'ambito della c.d. vendor due diligence redatta da Ernst & Young ai sensi delle clausole 5.24.3 e 5.24.4 del contratto denominato "Share purchase agreement", anche sulla base della documentazione di L.A.G., Lactalis Brasile e Lactalis Messico, indicando, se del caso, gli interventi correttivi necessari*".

A tale riguardo, in data 23 aprile 2013 il Comitato ha conferito l'incarico a PwC-TS affinché supporti il Consiglio nell'accertamento di eventuali indici rivelatori della non veridicità dei dati storici forniti.

Il Consiglio, nella riunione del 30 maggio 2013, preso atto del parere del Comitato, ha deliberato che, sulla base degli accertamenti svolti e del documento conclusivo con le valutazioni formulate da PwC-TS in data 16 maggio 2013, non sono stati rilevati indici di non veridicità dei dati storici forniti nell'ambito della *Vendor Due Diligence*.

In data 3 maggio 2013 il Comitato ha altresì conferito a Deloitte Financial Advisory l'incarico di supportare il Consiglio nell'accertamento di eventuali indici rivelatori della non ragionevolezza dei risultati prospettici assunti nell'ambito della cd. *Vendor Due Diligence*. E' previsto che Deloitte Financial Advisory predisponga una relazione conclusiva con le proprie valutazioni entro la fine del mese di giugno.

## **2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'Operazione**

L'Operazione si configura quale operazione con parte correlata compiuta per il tramite di società controllata poiché:

- a) Parmalat è controllata da BSA che, ai sensi del Contratto di Compravendita, ha venduto le Azioni LAG ed è tenuta al pagamento dell'importo dovuto a titolo di aggiustamento del prezzo;
- b) LAG Holding, che ai sensi del Contratto di Compravendita è stata designata da Parmalat quale acquirente delle Azioni LAG e alla quale spetta l'importo dovuto a titolo di aggiustamento del prezzo, è indirettamente controllata da Parmalat, per il tramite di Parmalat Belgium. Più precisamente:
  - i. L'Emittente detiene l'intero capitale sociale di Parmalat Belgium (di cui il 99%, direttamente, e il restante 1%, indirettamente, per il tramite della società interamente controllata Dalmata); e
  - ii. Parmalat Belgium detiene l'intero capitale sociale di LAG Holding.

I profili di rischio dell'Operazione connessi all'esistenza di potenziali conflitti di interesse attengono alla possibilità che la stessa comporti l'applicazione di condizioni diverse rispetto a quelle che sarebbero state applicate qualora l'Operazione fosse stata conclusa con parti non correlate.

Al riguardo, si segnala che il Comitato Operazioni con Parti Correlate – che costituisce il comitato di amministratori indipendenti e non correlati competente ad esprimere il parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ai sensi della Procedura Parti Correlate – è stato prontamente informato, ai sensi dell'art. 5 della Procedura medesima, dei termini e delle condizioni dell'Operazione ed è stato altresì coinvolto nella fase istruttoria e delle trattative attraverso la ricezione di un flusso di informazioni completo e tempestivo e la partecipazione alle trattative stesse. Il Comitato

Operazioni con Parti Correlate ha quindi espresso in merito all'Operazione stessa il proprio parere motivato favorevole a maggioranza, con il voto contrario del consigliere Mastrangelo per le motivazioni di cui al successivo Paragrafo 2.3 del Documento Informativo. Tale parere è allegato al presente Documento Informativo sub Allegato "3.2".

Il Comitato, ai sensi dell'art. 6.1.2 della Procedura Parti Correlate, si è avvalso dell'assistenza di un collegio di tre esperti indipendenti composto dai Professori Mario Cattaneo, Paolo Andrei e Marco Ziliotti, incaricati di svolgere delle verifiche in merito agli scostamenti determinatisi tra le spese di *marketing* sostenute nel corso dell'esercizio 2012 da LAG e LINT rispetto a quanto definito nel *business plan* posto alla base dell'Acquisizione, in conformità a quanto previsto dal Contratto di Compravendita.

Si segnala che il Consigliere Daniel Jaouen è esponente aziendale di società del Gruppo Lactalis. Pertanto, durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione di Parmalat del 10 maggio 2013 – che ha approvato la Comunicazione di Dissenso – e del 30 maggio 2013, che ha approvato la determinazione consensuale dell'Aggiustamento Prezzo, ha dato notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ha nell'Operazione in virtù della posizione sopra riportata, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, rilasciando così la dichiarazione prevista ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile.

Si segnala, infine, che il Consigliere di Parmalat Antonio Sala, esponente aziendale di società del Gruppo Lactalis, in ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Parma del 28 marzo 2013, non ha partecipato alle riunioni consiliari del 10 e 30 maggio 2013.

Alla data del presente Documento Informativo, inoltre, si segnala che BSA (che si pone al vertice della piramide societaria del Gruppo Lactalis), esercita attività di direzione e coordinamento su Parmalat.

### **2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza dell'Operazione per Parmalat**

Il Consiglio di Amministrazione, nel valutare la convenienza dell'Operazione per Parmalat, ha fatto proprie le considerazioni del Comitato Parti Correlate che, ferma restando la rettifica per l'intera differenza di spese di *marketing*, ha ritenuto di accogliere le rettifiche positive di natura contabile all'EBITDA, considerando quella relativa al margine da riconoscere a LEA/LINT nel primo semestre 2012 "*ragionevole in un'ottica di interpretazione sostanziale della volontà delle parti*" e "*accettabile*" quella riferibile alla *workers' compensation*, e riconoscendo quella concernente le *slotting expenses* sulla base dell'applicazione di criteri equitativi. Ciò ha consentito a Parmalat di addivenire ad una soluzione in tempi rapidi e senza affrontare le incertezze che caratterizzano in particolare i procedimenti arbitrali di cui all'art. 1349 cod. civ. in cui l'arbitratore deve procedere secondo "*equo apprezzamento*", anche tenuto conto del fatto che, come peraltro segnalato dal Collegio degli Esperti, esistevano taluni elementi a favore dei Venditori, seppur non sufficientemente provati, rispetto ai quali non è stato riconosciuto nessun importo.

Nel valutare la convenienza dell'Operazione per Parmalat, il Comitato ha rilevato, tra l'altro, che:



- i) la proposta di Aggiustamento Prezzo si discosta dall'ammontare richiesto nella Comunicazione di Dissenso, in misura non superiore al 10%;
- ii) la proposta di Aggiustamento Prezzo è prossima all'importo massimo contrattualmente previsto in misura pari a USD 144 milioni;
- iii) le conclusioni cui è pervenuto in ultima analisi il Comitato sono sostanzialmente in linea con le indicazioni del Collegio degli Esperti che, nella propria relazione del 30 aprile 2013, hanno concluso nel senso che un "*ammontare dell'Enterprise Value intorno a \$770 milioni risulti essere (...) una attendibile e robusta base di riferimento per Parmalat nella instauranda procedura di conguaglio prezzo nei confronti del Vendor*". Ad esito della fase negoziale l'importo della proposta di Aggiustamento Prezzo definita si discosta in misura non superiore al 3% rispetto a quella indicata dal Collegio degli Esperti e comporta un multiplo implicito sull'EBITDA *reported* 2012 nell'intorno di 8,1.

In data 30 maggio 2013 si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Parmalat che, acquisito il Parere del Comitato, ha deliberato a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Mastrangelo e Mosetti, di autorizzare l'accettazione della proposta dei Venditori, così addivenendosi alla determinazione consensuale dell'entità dell'Aggiustamento Prezzo in USD 130 milioni.

Il Consigliere Mastrangelo ha espresso voto contrario, non già in relazione all'opportunità di addivenire ad un accordo con i Venditori, quanto sulla misura della rettifica offerta, non ritenendo egli opportuno discostarsi dall'importo di USD 134 milioni indicato dal Collegio degli Esperti.

Il Consigliere Mosetti, a motivazione del proprio voto contrario, ha addotto, tra l'altro, di non poter aderire ad un accordo recante un aggiustamento del prezzo di importo inferiore a quello indicato dal Collegio degli Esperti e precedentemente considerato adeguato dal Consiglio di Amministrazione della Società ed ha inoltre evidenziato come la tempistica e le modalità con cui la Società è addivenuta all'accettazione della proposta ricevuta dai Venditori, avrebbero potuto essere gestite in maniera diversa e, in particolare, avviando immediatamente una trattativa e richiedendo solo al termine della stessa l'assistenza degli esperti.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle posizioni espresse dai Consiglieri Mastrangelo e Mosetti e ha ritenuto che (i) la differenza di USD 4 milioni rispetto alle indicazioni del Collegio degli Esperti, e parametrata all'importo complessivo dell'operazione, sia contenuta, e pertanto del tutto ragionevole, nell'ambito di una complessa negoziazione; e (ii) le modalità con cui la Società è addivenuta all'accettazione della proposta ricevuta dai Venditori siano del tutto conformi alle previsioni contrattuali e come tali tutelanti per Parmalat. Del resto se la Società non si fosse uniformata a tali previsioni e avesse anticipato le fasi della procedura essa avrebbe perso la possibilità di far valere i propri diritti con quella efficacia che si è poi effettivamente riscontrata.

#### **2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari**

Come sopra descritto in dettaglio nel paragrafo 2.1, nel Contratto di Compravendita è stato previsto un meccanismo di aggiustamento prezzo, al fine di consentire la determinazione del prezzo definitivo delle Partecipazioni sulla base dei risultati effettivamente conseguiti dalle Società Acquisite, alla chiusura dell'esercizio 2012, e nell'ambito di un *range* compreso tra un massimo di USD 960 milioni e un minimo di USD 760 milioni.

Nel Contratto è stato inoltre previsto che la determinazione del prezzo definitivo delle Partecipazioni dovesse avvenire sulla base dei dati esposti in bilanci sottoposti a revisione ed in contraddittorio tra le parti e che, in caso di mancato accordo all'esito delle trattative, tale determinazione sarebbe stata rimessa ad una società di revisione in qualità di arbitratore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1349 e 1473 cod. civ.

Di seguito sono riassunti i principali argomenti addotti dalle parti a supporto delle rispettive posizioni nell'ambito del suddetto confronto e che hanno condotto alla determinazione del prezzo definitivo.

Il Certificato di Aggiustamento Prezzo, la Comunicazione di Dissenso e la risposta dei Venditori hanno evidenziato la significativa distanza nelle posizioni delle parti. Nel corso del successivo incontro con i Venditori, all'esito di un'intensa negoziazione, si sono create le basi per il raggiungimento dell'accordo sull'ammontare dell'aggiustamento prezzo a favore dell'Acquirente.

Più in dettaglio, con riferimento alle spese di *marketing* i Venditori asserivano che parte significativa dello scostamento rilevato tra le spese sostenute nel 2012 e quelle indicate nel *business plan* delle Società Acquisite, pari a USD 13,3 milioni, dovesse essere ricondotto all'"*ordinary course of business*" e alle "*best management practices*" e, conseguentemente, fosse in linea con le previsioni contrattuali e, in particolare, con i termini dell'art. 2.2.5 del Contratto di Compravendita.

A tale proposito, si ricorda che, ai sensi della citata clausola contrattuale, le spese di *marketing* (quali componenti che concorrono alla formazione dell'EBITDA caratterizzate, per loro natura, da profili di discrezionalità) avrebbero dovuto essere realizzate in conformità al *business plan* delle Società Acquisite o, in ogni caso, "*in the ordinary course of business*" e "*in accordance with best management practices*", con la conseguenza che, qualsiasi scostamento rispetto al *business plan*, che non fosse stato giustificato alla luce dei suddetti criteri di ordinarietà e conformità alle migliori pratiche manageriali, avrebbe legittimato Parmalat ad ottenere una riduzione del prezzo.

A sostegno della propria tesi i Venditori hanno rilevato la sussistenza dell'*ordinary course of business* sulla base delle seguenti circostanze: (i) le spese di *marketing* delle Società Acquisite si fossero incrementate nel 2012 di circa il 20,2% rispetto all'esercizio precedente; (ii) una consociata di Parmalat che opera in un mercato limitrofo, ovvero il Canada, nel corso del 2012 avesse anch'essa operato riduzioni rispetto al proprio *budget* dei costi di *marketing* nell'ordine del 16% (13% per tutto il Gruppo Parmalat); (iii) già nel 2011 LAG avesse operato riduzioni delle spese di *marketing* nell'ordine del 23,6% rispetto a quanto previsto a *budget* 2011.

In relazione alle "*best management practices*", i Venditori hanno svolto considerazioni essenzialmente in relazione alle "*marketing efficiencies*". In particolare, richiamando l'analisi

svolta da PwC-TS, nella relazione del 15 aprile 2013, essi hanno ribadito come circa USD 2 milioni fossero riconducibili ad efficienze negli acquisti di spazi pubblicitari (per USD 1,1 milioni), nel *packaging* e in altri costi di *marketing* (per USD 0,9 milioni), specificando inoltre come l'agenzia di acquisto spazi Vizeum fosse stata efficace nella negoziazione dei CPM (*cost per thousand of impression*), consentendo un risparmio nell'ordine del 20% rispetto a quanto previsto nel *business plan*.

Conseguentemente, secondo la posizione espressa dai Venditori, sarebbe stato corretto escludere dalla proposta rettifica dell'EBITDA 2012 un importo complessivo di USD 5,9 milioni, in quanto rientrante nell'*ordinary course of business* e/o attribuibili alle *best management practices*.

Sulle richieste afferenti le spese di *marketing*, Parmalat non ha accolto alcuna modifica in assenza di elementi documentali aggiuntivi rispetto a quelli già disponibili. Analoga conclusione è stata successivamente confermata in relazione ad una proposta di mediazione formulata dai Venditori per le minori spese di *marketing* sostenute da LEA (USD 0,7 milioni), sempre in assenza di ulteriore documentazione a supporto degli asseriti risparmi.

I Venditori inoltre, in linea con quanto previsto dalle clausole 2.2 e 2.3 del Contratto di Compravendita, hanno formulato le proprie considerazioni sui seguenti aggiustamenti dell'EBITDA:

- a) "*Distribution Agreement Q1-Q2 commissions*", tale voce che rappresenta una componente positiva dell'EBITDA 2012 è stata rettificata in diminuzione dello stesso per USD 0,60 milioni a seguito delle analisi svolte da PwC-TS sulla base della natura pro-forma della rettifica non prevista dal Contratto di Compravendita. In relazione a tale punto i Venditori hanno rilevato che la volontà delle parti fosse quella di considerare nell'EBITDA per l'esercizio 2012 i margini di distribuzione dal 1° gennaio 2012 anche se i contratti sono stati perfezionati nel mese di luglio 2012. Conseguentemente hanno richiesto che l'importo di USD 0,6 milioni maturato nel primo semestre 2012, fosse considerato quale rettifica positiva dell'EBITDA contabile delle Società Acquisite per l'esercizio 2012. Parmalat – tenuto conto anche di quanto espresso dal Collegio degli Esperti che aveva individuato tale posta tra quelle caratterizzate da incertezza – ha confermato che corrispondeva alla volontà espressa dalle parti nel Contratto di Distribuzione il riconoscimento a LEA dei margini conseguiti nel primo semestre del 2012.
- b) "*Workers' compensation*". Tale voce rappresenta una componente positiva dell'EBITDA 2012 rettificata in diminuzione dello stesso a seguito delle analisi svolte da PwC-TS, trattandosi del parziale rilascio di un accantonamento effettuato in esercizi precedenti, ovvero di un componente di reddito di natura non ricorrente. I Venditori hanno precisato che nel corso del 2013 quanto accantonato nel corso del 2012 - per USD 0,30 milioni - è divenuto un rilascio parziale dell'accantonamento effettuato nell'esercizio precedente. Conseguentemente hanno richiesto una rettifica all'EBITDA 2012 per USD 0,3 milioni. Parmalat, riscontrato che LAG avesse recepito nel corso del primo trimestre il citato rilascio ha confermato il recepimento di tale aggiustamento.

- c) *“Slotting expenses”* tale voce rappresenta una componente positiva dell'EBITDA 2012 rettificata in diminuzione dello stesso per USD 0,65 milioni a seguito delle analisi svolte da PwC-TS. Trattandosi del parziale rilascio di un accantonamento effettuato in esercizi precedenti, tale componente di reddito risulta di natura non ricorrente. I Venditori hanno precisato per contro come l'andamento dei rilasci effettuati negli anni precedenti confermasse che tale voce sia da considerare ricorrente. Parmalat non ha condiviso tali considerazioni e ha acconsentito all'inclusione di tale importo a rettifica dell'EBITDA solo a chiusura di qualsiasi ulteriore contestazione.

La determinazione del prezzo definitivo (salvo arrotondamento) ad esito delle negoziazioni intercorse tra le parti è riportata nella seguente tabella:

in milioni di USD

<b><i>EBITDA rettificato – PwC</i></b>	<b>93,06</b>
Commissioni nette di distribuzione primo e secondo trimestre 2012	0,60
<i>Slotting Expenses</i>	0,65
<i>Workers' Compensation</i>	0,30
Riduzione delle spese di marketing LAG e LINT	(13,30)
<b><i>EBITDA rettificato</i></b>	<b>81,31</b>
<b><i>EV (EBITDA rettificato X 9,5)</i></b>	<b>772,44</b>

L'Enterprise Value definitivo risulta pertanto pari a USD 772,44 successivamente arrotondato a USD 774 milioni con un multiplo implicito sull'EBITDA 2012 (quale risultante dai bilanci delle Società Acquisite) nell'intorno di 8,1.

L'importo della rettifica prezzo (calcolato come differenza tra il Prezzo Provvisorio pari a USD 904 milioni e l'Enterprise Value come sopra calcolato pari a USD 774 milioni) è quindi stato definito in USD 130 milioni.

In relazione alla congruità del Prezzo Definitivo (pari a USD 774 milioni), si richiamano le informazioni già incluse nel paragrafo 2.1.3 dell'Integrazione al documento informativo pubblicata da Parmalat in data 27 giugno 2012. Inoltre, per completezza informativa e a fini comparativi, si segnala che il gruppo canadese Saputo ha completato a fine 2012 l'acquisizione di Morningstar, operatore attivo nel mercato statunitense nelle categorie panne e formaggi senza marchi significativi, ad un multiplo dell'EBITDA (*ante* impatti fiscali) pari a 9.5.

In sede di valutazione dell'Operazione da parte del Comitato, è stata, infine, presa in considerazione l'ipotesi contrattualmente prevista che la determinazione del prezzo definitivo delle Partecipazioni fosse rimessa ad una società di revisione in qualità di arbitratore nonché le possibili conseguenze di tale soluzione.

Oltre alle considerazioni sulla tempistica presumibilmente lunga di tale soluzione, è stato attentamente valutato da parte del Comitato il rischio che la determinazione dell'arbitratore potesse risultare penalizzante per Parmalat rispetto alla determinazione raggiunta di comune accordo tra le parti. In particolare, l'incertezza legata alla totale esclusione degli elementi di efficienza nei costi di *marketing* quantificabili in circa USD 2 milioni e l'elevata probabilità di riconoscimento di due delle tre rettifiche all'EBITDA richieste dai Venditori hanno ulteriormente indotto il Comitato a privilegiare la determinazione consensuale dell'Aggiustamento Prezzo rispetto a quella arbitrale.

Il Comitato, per esprimere il proprio motivato parere sull'interesse aziendale al compimento dell'Operazione e sulla congruità delle condizioni economiche della stessa, ha esaminato e tenuto conto delle risultanze dei già menzionati incarichi conferiti a PwC-TS ed al Collegio degli Esperti.

I componenti del Collegio degli Esperti hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e di non intrattenere alcuna relazione economica, patrimoniale e finanziaria con l'Emittente, i soggetti controllanti, le controllate e le società soggette a comune controllo, nonché con gli amministratori di tali soggetti.

Al presente Documento Informativo è allegato, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate, il Parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'Operazione. Tale documento è altresì disponibile sul sito *internet* di Parmalat ([www.parmalat.com](http://www.parmalat.com)).

## **2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione**

La Società ha predisposto il presente Documento Informativo ai sensi dell'articolo 9 della Procedura, che prevede l'obbligo di pubblicazione di un documento informativo qualora sia conclusa un'operazione di maggiore rilevanza.

L'Acquisizione ha costituito un'operazione *under common control* e cioè un'operazione di aggregazione aziendale in cui le società partecipanti all'aggregazione (nella circostanza Parmalat e LAG) sono controllate dalla medesima entità (BSA) sia prima sia dopo l'aggregazione, e tale controllo non è transitorio.

E' stato pertanto applicato il criterio della continuità di valori delle attività nette trasferite, che sono state rilevate ai valori di libro che risultavano dalla contabilità delle società partecipanti all'aggregazione prima dell'Acquisizione.

Conseguentemente, la differenza risultante tra il Prezzo Provvisorio e il valore netto contabile delle attività e passività acquisite – pari nella circostanza a Euro 476,0 milioni - è stata contabilizzata, a seguito del Closing, a rettifica delle riserve di patrimonio netto consolidato di competenza del Gruppo Parmalat, creando, pertanto, una riserva negativa di corrispondente importo.

L'Aggiustamento Prezzo pari a USD 130 milioni (equivalente ad Euro 101,8 milioni) comporterà, entro il 14 giugno 2013, un incasso di pari valore, oltre interessi, e, sul bilancio consolidato dell'Emittente, la diminuzione a Euro 374,2 milioni della riserva negativa di patrimonio netto originariamente iscritta per Euro 476,0 milioni.

L'impatto dell'Aggiustamento Prezzo sopra descritto, porterebbe il patrimonio netto del Gruppo Parmalat al 31 dicembre 2012 a Euro 3.145,7 milioni (Euro 3,043,9 milioni nel progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012), al 31 marzo 2013 a Euro 3.115,4 milioni (Euro 3,013,6 milioni nel resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013).

Ai fini del bilancio separato di LAG Holding, sarà registrato l'incasso di USD 130 milioni, oltre interessi, e la contestuale riduzione del valore della partecipazione in LAG per un importo corrispondente.

L'Aggiustamento Prezzo non comporterà alcun effetto contabile sul bilancio separato di Parmalat e di Parmalat Belgium.

Sono in fase di definizione da parte delle Società le modalità di utilizzo delle disponibilità derivanti dall'Aggiustamento Prezzo.

## **2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate in conseguenza dell'Operazione**

L'Operazione non ha alcun impatto sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione di Parmalat e/o di società dalla stessa controllate.

## **2.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società coinvolti nell'Operazione**

Salvo quanto di seguito precisato, nell'Operazione non sono coinvolti, quali parti correlate, componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dirigenti dell'Emittente né di alcuna della società controllate dall'Emittente.

Si segnala che il Consigliere Daniel Jaouen è esponente aziendale di società del Gruppo Lactalis. Pertanto, durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione di Parmalat del 10 maggio 2013 – che ha approvato la Comunicazione di Dissenso – e del 30 maggio 2013, che ha approvato la determinazione consensuale dell'Aggiustamento Prezzo, ha dato notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ha nell'Operazione in virtù della posizione sopra riportata, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, rilasciando così la dichiarazione prevista ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile.

Si segnala, infine, che il consigliere di Parmalat Antonio Sala, esponente aziendale di società del Gruppo Lactalis, in ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Parma del 28 marzo 2013, non ha partecipato alle riunioni consiliari del 10 e 30 maggio 2013.

Alla data del presente Documento Informativo, nessuno dei sopra indicati Amministratori di Parmalat ha dichiarato di detenere azioni ordinarie Parmalat.

Per maggiori informazioni relative a piani di incentivazione basati su strumenti finanziari destinati ai sopra indicati Amministratori di Parmalat, si rinvia al documento informativo sul "*Piano di Incentivazione Monetario Triennale 2013-2015 basato anche su strumenti finanziari di Parmalat Group*" redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti, approvato dall'Assemblea degli azionisti dell'Emittente in data 22 aprile 2013 e disponibile sul sito *internet* di Parmalat ([www.parmalat.com](http://www.parmalat.com)).

### Procedimenti in corso

In data 8 ottobre 2012, Parmalat ha ricevuto copia del provvedimento con cui il Tribunale di Parma, in accoglimento dell'istanza della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, ha avviato un procedimento ex art. 2409 cod. civ. sull'Emittente, a seguito dell'esposto presentato da Amber Capital L.P., azionista di Parmalat, in merito a presunte gravi irregolarità nella gestione, con particolare riferimento all'acquisizione di LAG.

In data 26 ottobre 2012 si è tenuta la prima udienza in camera di consiglio avanti il Collegio, composto dal Presidente del Tribunale, Dott. Piscopo, e dai Giudici Dott. Agostini (Relatore) e Dott. Vittoria (Giudice a latere). In tale data si sono costituite tutte le parti mediante il deposito di memorie e documenti, compresa Parmalat in persona del Curatore Speciale, Dott. Alberto Guiotto, nominato dal Presidente del Tribunale di Parma ex art. 78 c.p.c.

Nelle successive udienze tenutesi in date 27 e 29 novembre 2012, 17 dicembre 2012 e 28 gennaio 2013, sono stati ascoltati tutti i Consiglieri di amministrazione e i Sindaci, nonché i tre precedenti Amministratori Nigel W. Cooper, Ferdinando Grimaldi Quartieri e Gaetano Mele.

La discussione finale del procedimento si è svolta nel corso di due udienze: il 28 febbraio 2013, data in cui sono stati ascoltati il Pubblico Ministero e i legali della Società, in persona del Curatore Speciale, degli Amministratori Masetti e Mastrangelo e dei Sindaci; il 1° marzo 2013, data in cui sono stati sentiti i legali degli altri Amministratori.

Con decreto del marzo 2013 – il cui dispositivo è stato pubblicato per esteso da Parmalat con comunicato stampa in data 5 aprile 2013 – il Tribunale di Parma, ha ordinato, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione di Parmalat *"di adoperarsi in modo pieno e tempestivo per accertare eventuali indizi rivelatori della non veridicità dei dati storici forniti e/o della non ragionevolezza dei risultati prospettici assunti nell'ambito della cd. vendor due diligence redatta da Ernst & Young ai sensi delle clausole 5.24.3 e 5.24.4 del Contratto di Compravendita anche sulla base della documentazione di L.A.G., Lactalis Brasile e Lactalis Messico, sino alla chiusura delle trattative concernenti l'attivazione e il funzionamento del meccanismo di aggiustamento del prezzo previsto dal contratto citato, riferendo al commissario all'uopo nominato."* Il Tribunale, inoltre, ha nominato Commissario *ad acta* il Prof. Angelo Manaresi affinché con riguardo all'Acquisizione:

- *"verifichi l'indipendenza dei professori Mario Cattaneo, Marco Ziliotti e Paolo Andrei rispetto a entrambe le parti della negoziazione relativa all'aggiustamento del corrispettivo per l'acquisizione di L.A.G., Lactalis Brasile e Lactalis Messico;*
- *affianchi i predetti professori e Price Waterhouse & Cooper's nell'esecuzione dell'incarico loro affidato dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Parmalat S.p.A.;*
- *esamini la documentazione trasmessa da L.A.G., Lactalis Brasile e Lactalis Messico al collegio di esperti incaricato da Parmalat S.p.A. in data 25 gennaio 2013 e a Price Waterhouse & Cooper's e ne verifichi la completezza, la congruità e l'idoneità, indicando, se del caso, gli interventi correttivi necessari;*
- *esamini gli eventuali elaborati del collegio di esperti e di Price Waterhouse & Cooper's sul punto e ne verifichi la completezza, la congruità e l'idoneità, indicando, se del caso, gli interventi correttivi necessari, con particolare riferimento alle spese di marketing, alle valorizzazioni di magazzino e agli ulteriori elementi controversi nella determinazione dell'E.B.I.T.D.A. 2012 delle società oggetto di acquisizione;*



- *verifichi che il Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. si adoperi in modo pieno e tempestivo per accertare eventuali indici rivelatori della non veridicità dei dati storici forniti e/o della non ragionevolezza dei risultati prospettici assunti nell'ambito della cd. vendor due diligence redatta da Ernst & Young ai sensi delle clausole 5.24.3 e 5.24.4 del contratto denominato "Share purchase agreement", anche sulla base della documentazione di L.A.G., Lactalis Brasile e Lactalis Messico, indicando, se del caso, gli interventi correttivi necessari,*
- *verifichi che il Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A., in caso di rettifiche del corrispettivo dell'acquisizione di L.A.G., Lactalis Brasile e Lactalis Messico in senso favorevole alla società, si adoperi per ottenere la restituzione di quanto dovuto entro un termine ragionevole e con le migliori garanzie, indicando, se del caso, gli interventi correttivi necessari."*

Il Tribunale di Parma ha dato termine al Commissario ad acta per il deposito di una prima relazione concernente i sopra indicati incarichi entro il 15 maggio 2013 e di una relazione conclusiva entro il 15 giugno 2013, fissando per la prosecuzione del procedimento l'udienza del 19 giugno 2013.

All'udienza tenutasi il 3 aprile 2013, il Prof. Manaresi ha accettato l'incarico e alla scadenza fissata per il 15 maggio 2013 ha depositato la propria relazione.

Contro il provvedimento del Tribunale è stato presentato reclamo avanti alla Corte di Appello di Bologna per la sua integrale riforma, con richiesta di sospensiva dell'efficacia di alcune statuizioni (non afferenti all'incarico al Commissario *ad acta* e alle verifiche a lui demandate). Con provvedimento del 5 giugno 2013, la Corte di Appello di Bologna ha respinto l'istanza di sospensione.

La Procura della Repubblica di Parma ha avviato indagini in relazione all'Acquisizione. In data 11 dicembre 2012 sono state notificate informazioni di garanzia al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale Operativo nonché ad alcuni Consiglieri, quali persone sottoposte ad indagini in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata. In pari data i Nuclei di Polizia Tributaria di Parma e di Bologna della Guardia di Finanza hanno eseguito, su mandato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, una perquisizione degli uffici della Società, finalizzata all'acquisizione di documentazione riguardante l'operazione di acquisto di LAG.

In data 5 novembre 2012, la Consob ha comunicato ai componenti del Collegio Sindacale di Parmalat in carica a tale data l'avvio di un procedimento amministrativo volto a contestare agli stessi la violazione del dovere di vigilanza ex art. 149, comma 1, lett. a), del TUF, con riferimento alla non corretta applicazione, nel contesto dell'Acquisizione, della disciplina in materia di operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391-*bis* cod. civ. e del Regolamento Parti Correlate. Alla data del presente Documento Informativo nessun provvedimento è stato reso nei confronti dei Sindaci di Parmalat e si è in attesa degli eventuali sviluppi da parte della medesima autorità di vigilanza nell'ambito del citato procedimento amministrativo.

## 2.8 **Iter di approvazione dell'Operazione**

Pur essendo incerto e non determinabile a priori l'importo dell'Aggiustamento Prezzo, l'Operazione è stata comunque qualificata come un'operazione di maggiore rilevanza compiuta con parti correlate e, pertanto, Parmalat ha adottato tutte le misure e i presidi previsti dalla Procedura sin dalla fase preliminare dell'Operazione stessa (novembre 2012).

Il Comitato è stato coinvolto nella fase istruttoria e nella fase delle trattative, attraverso la partecipazione alle riunioni, la ricezione di informazioni complete e tempestive e lo scambio della documentazione predisposta ai fini dell'Operazione. Il Comitato ha chiesto chiarimenti e formulato osservazioni agli uffici della Società incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

Nella fase preliminare dell'Operazione, il Comitato si è riunito in data 20 novembre 2012, 24 gennaio e 6 marzo 2013. A tali riunioni erano altresì sempre presenti uno o più componenti del Collegio Sindacale di Parmalat al fine di vigilare sulla conformità dell'operato del Comitato rispetto ai principi stabiliti nel Regolamento Parti Correlate.

Nello svolgimento dell'attività istruttoria il Comitato si è avvalso dell'assistenza in qualità di esperto di PwC-TS, conferendo a tale esperto l'incarico di svolgere specifiche procedure di verifica finalizzate all'analisi delle componenti della revisione del prezzo di acquisizione del Gruppo LAG e delle società Lactalis Brasile e Lactalis Messico.

Nel corso della riunione del 24 gennaio 2013 il Comitato ha altresì deliberato a maggioranza dei componenti, con il voto contrario del Consigliere Mastrangelo, di avvalersi dell'assistenza del Collegio degli Esperti, incaricato di svolgere verifiche in merito agli scostamenti determinatisi tra le spese di *marketing* sostenute nel corso dell'esercizio 2012 rispetto a quanto definito nel *business plan* delle Società Acquisite, in conformità a quanto previsto dal Contratto di Compravendita. Nell'ambito di tale incarico il Collegio degli Esperti si è, inoltre, avvalso per le tematiche di *marketing* della collaborazione del Professor Luca Pellegrini.

PwC-TS ha rilasciato la propria relazione in data 15 aprile 2013.

Il Collegio degli Esperti sulla base degli accertamenti svolti e anche sulla base della relazione del 24 aprile 2013 del Professor Luca Pellegrini, ha emesso la propria relazione in data 30 aprile 2013.

Il Comitato ha proseguito l'esame dell'Operazione e si è successivamente riunito in data 15 marzo, 23 aprile 3 e 7 maggio 2013 esaminando le risultanze degli incarichi conferiti a PwC-TS ed al Collegio degli Esperti.

Nel corso della riunione del 10 maggio 2013 il Comitato ha espresso a maggioranza, con il voto contrario del Consigliere Mastrangelo, il proprio parere favorevole affinché il Consiglio di Amministrazione di Parmalat autorizzasse l'Acquirente a notificare ai Venditori, in conformità alle previsioni contenute nel Contratto di Compravendita, la Comunicazione di Dissenso, contenente la richiesta di Aggiustamento Prezzo di USD 140 milioni. Il Consigliere Mastrangelo ha espresso voto contrario ritenendo che la richiesta di

aggiustamento del prezzo dovesse essere pari all'importo massimo contrattualmente previsto.

Il Consiglio di Amministrazione di Parmalat del 10 maggio 2013 ha quindi, alla luce del parere e delle considerazioni del Comitato, deliberato all'unanimità di autorizzare la controllata LAG Holding ad inviare ai Venditori Comunicazione di Dissenso, contenente la richiesta di Aggiustamento Prezzo di USD 144 milioni, che corrisponde all'importo massimo dell'Aggiustamento Prezzo previsto dal Contratto di Compravendita.

In data 24 maggio 2013 i Venditori hanno inviato a LAG Holding e a Parmalat lettera di risposta alla Comunicazione di Dissenso, contestando talune rettifiche all'EBITDA 2012 in essa contenute e concludendo per un Aggiustamento Prezzo compreso tra USD 67 e 76 milioni e richiedendo a Parmalat e LAG Holding di organizzare un incontro al fine di giungere ad una soluzione concordata sull'entità dell'Aggiustamento Prezzo.

In data 28 maggio 2013, quindi, gli esponenti della Società con il supporto dei componenti del Comitato, alla presenza di due componenti del Collegio degli Esperti, del Prof. Luca Pellegrini e di un esponente di PwC-TS, nonché del Commissario *ad acta* Prof. Angelo Manaresi, in qualità di osservatore, nominato dal Tribunale di Parma in relazione al procedimento *ex art.* 2409 cod. civ., si sono incontrati con i rappresentanti dei Venditori al fine di individuare una possibile soluzione circa l'aggiustamento del prezzo (come meglio descritto al precedente paragrafo 2.1).

Ad esito dell'incontro in data 30 maggio 2013 i Venditori hanno trasmesso a Parmalat una proposta con la quale, pur non riconoscendo nel merito le argomentazioni di Parmalat e LAG Holding, al solo fine di addivenire ad una composizione consensuale delle diverse posizioni in merito all'Aggiustamento Prezzo, si dichiaravano disponibili a riconoscere a LAG Holding la somma di USD 130 milioni; detta proposta aveva termine di efficacia alle ore 24 del 30 maggio 2013.

Nel corso della riunione del 30 maggio 2013 il Comitato, a maggioranza dei presenti, con il voto contrario del Consigliere Mastrangelo, ha espresso parere favorevole al compimento dell'Operazione. Il Consigliere Mastrangelo, in particolare, ha espresso voto contrario non già in relazione all'opportunità di addivenire ad un accordo con i sopra indicati Venditori quanto bensì sulla misura della rettifica offerta, non ritenendo egli opportuno discostarsi dall'importo di USD 134 milioni indicato dal Collegio degli Esperti.

In data 30 maggio 2013 si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Parmalat che, acquisito il Parere del Comitato, ha deliberato a maggioranza, con il voto contrario dei Consiglieri Mastrangelo e Mosetti, di autorizzare l'accettazione della proposta dei Venditori, così addivenendosi alla determinazione consensuale dell'entità dell'Aggiustamento Prezzo in USD 130 milioni. Il Consigliere Mastrangelo, in particolare, ha espresso voto contrario per le motivazioni sopra descritte. Il Consigliere Mosetti a motivazione del proprio voto contrario ha addotto, tra l'altro, di non poter aderire ad una transazione recante un aggiustamento del prezzo di importo inferiore a quello indicato dal Collegio degli Esperti e considerato adeguato dal Consiglio di Amministrazione della Società ed ha evidenziato la circostanza che, considerata la tempistica e le modalità con cui la Società è addivenuta all'accettazione della proposta ricevuta dai Venditori, tale

procedimento avrebbe potuto essere gestito in maniera diversa, in considerazione della natura della controparte.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle posizioni espresse dai Consiglieri Mastrangelo e Mosetti e ha ritenuto che (i) la differenza di USD 4 milioni rispetto alle indicazioni del Collegio degli Esperti, e parametrata all'importo complessivo dell'operazione, sia contenuta, e pertanto del tutto ragionevole, nell'ambito di una complessa negoziazione; e (ii) le modalità con cui la Società è addivenuta all'accettazione della proposta ricevuta dai Venditori siano del tutto conformi alle previsioni contrattuali e come tali tutelanti per Parmalat. Del resto se la Società non si fosse uniformata a tali previsioni e avesse anticipato le fasi della procedura essa avrebbe perso la possibilità di far valere i propri diritti con quella efficacia che si è poi effettivamente riscontrata.

L'importo definito quale Aggiustamento Prezzo, oltre agli interessi contrattualmente previsti, verrà corrisposto a LAG Holding entro 15 giorni dalla conclusione dell'accordo tra le parti e, pertanto, entro il 14 giugno 2013.

Al presente Documento Informativo è allegato, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate, il Parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'Operazione. Tale documento è altresì disponibile sul sito *internet* di Parmalat ([www.parmalat.com](http://www.parmalat.com)).

**2.9 Se la rilevanza dell'Operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento Parti Correlate, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni**

La fattispecie descritta non è applicabile in relazione all'Operazione.

### **3. ALLEGATI**

#### **3.1 Elenco dei documenti relativi all'Acquisizione LAG pubblicati sul sito internet di Parmalat ([www.parmalat.com](http://www.parmalat.com)):**

- Documento Informativo acquisizione Lactalis American Group Inc.
- Integrazione al Documento Informativo acquisizione Lactalis American Group Inc.
- Relazione del Collegio Sindacale sull'acquisizione Lactalis American Group Inc. ai sensi dell'art. 114 TUF
- Relazione del Collegio Esperti indipendenti
- Relazione del Prof. Pellegrini
- PwC Project Paloma III - Price adjustment Report
- LAG Audit Financial Statements (al 30.12.2012)
- Price adjustment certificate for lag, lea, ldb, lam (al 30.12.2012)
- Parere pro veritate - Prof. Avv. Giorgio De Nova
- Parere pro veritate - Prof. Avv. Guido Rossi
- Parere rilasciato dal Comitato Operazioni Parti Correlate in data 10 maggio 2013
- Precisazioni richieste da CONSOB, in data 16 maggio 2013, ai sensi degli artt. 114, comma 5 e 115 comma 1 del D. Lgs 58/1998

#### **3.2 Parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in data 30 maggio 2013**

\*\*\* \*\*

### **DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Parmalat, Pierluigi Bonavita, attesta, ai sensi dell'articolo 154-*bis* comma 2, del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel Documento Informativo corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili del Gruppo.

\*\*\* \*\*